

CROCE ROSSA ITALIANA

**LINEE GUIDA FUNZIONAMENTO E COSTITUZIONE NUCLEI OPERATIVI
INTEGRATI PER L'EMERGENZA (N.O.I.E.)**

Revisione 0 dell'11 maggio 2019



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Linee guida per la costituzione e il funzionamento dei Nuclei Operativi Integrati per l'Emergenza (N.O.I.E.)





INDICE

Art. 1 – Premesse	3
Art. 2 – Composizione N.O.I.E.	3
Art. 3 – Modalità richiesta iscrizione	3
Art. 4 – Durata impiego personale N.O.I.E.	3
Art. 5 – Regioni afferenti ai Centri di Emergenza sul territorio nazionale ..	3
Art. 6 – Spese di viaggio attività N.O.I.E.	4
Art. 7 – Gestione attività addestrative/operative	4
Art. 8 – Utilizzo piattaforma GAIA	4
Art. 9 – Revisione annuale elenchi personale N.O.I.E.....	4
Art. 10 – infrazioni disciplinari e inidoneità sopravvenuta	4



Art. 1 – Premesse

In attuazione dell'art. 10 del vigente REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE EMERGENZA (di seguito, per brevità, "Regolamento") riguardante la costituzione di Nuclei Operativi Integrati per l'Emergenza (di seguito "N.O.I.E.") presso i Centri Operativi di Emergenza (di seguito "C.O.E."), e al fine di definire gli aspetti tecnici di gestione degli stessi e di assicurare un impiego uniforme su tutto il territorio nazionale, la presente direttiva contiene le linee guida per la costituzione ed il funzionamento dei N.O.I.E.

Art. 2 – Composizione N.O.I.E.

I Comitati Regionali e i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, potranno dotarsi e avvalersi di un'aliquota di volontari CRI, fino ad un massimo di 40 unità, da destinare e mobilitare in caso di emergenza, integrando gli stessi alle strutture di cui all'art 9 del Regolamento.

Art. 3 – Modalità richiesta iscrizione

I volontari interessati ad iscriversi al N.O.I.E. della propria Regione dovranno essere in possesso del requisito di base (corso Op.Em.).

Le domande di iscrizione al N.O.I.E. da parte di ciascun volontario dovranno essere trasmesse al Presidente del Comitato di appartenenza. Le domande degli appartenenti alle componenti Ausiliarie delle FF.AA. dovranno essere preventivamente autorizzate dal relativo Vertice di Componente. Sarà cura del Presidente Regionale, di concerto con il DRAE, rispondendo al criterio dell'aliquota prevista e fatte le valutazioni di competenza, redigere per il tramite delle Sale Operative Regionali l'elenco degli iscritti al rispettivo N.O.I.E. Copia dello stesso dovrà essere trasmesso entro il 31 gennaio di ciascun anno al DTNAE e alla SON.

La SON avrà il compito di trasmettere copia della ricognizione nazionale N.O.I.E. entro il 28 febbraio di ogni anno suddiviso per Regione al DTNAE, al Segretario Generale CRI ed al Responsabile Nazionale Area Emergenze.

Art. 4 – Durata impiego personale N.O.I.E.

Per le attività dei N.O.I.E., il periodo di impiego dei volontari dovrà rispettare le seguenti tempistiche:

- per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, la durata massima di impiego deve intendersi pari a trenta giorni continuativi e fino ad un massimo di novanta giorni nell'anno, in analogia a quanto previsto all'art. 39, comma I, D.Lgs n. 1/18;
- per la formazione e l'addestramento teorico/pratico di Protezione Civile, la durata massima di impiego deve intendersi per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni annuali, come previsto dall'art. 39, comma III, del D.Lgs n. 1/18.

Art. 5 – Regioni afferenti ai Centri di Emergenza sul territorio nazionale

In base alla distribuzione territoriale dei COE/NPI, sono di seguito indicate le Regioni afferenti agli stessi:

- NPI AOSTA: Comitato Regionale Valle d'Aosta;
- COE SETTIMO T.SE: Comitato Regionale Piemonte;
- NPI LEGNANO: Comitato Regionale Lombardia, Trentino, Alto Adige;
- NPI GENOVA: Comitato Regionale Liguria;



- NPI BOLOGNA: Comitato Regionale Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche;
- NPI MARINA DI MASSA: Comitato Regionale Toscana;
- CONE ROMA: Comitato Regionale Lazio, Umbria;
- COE AVEZZANO: Comitato Regionale Abruzzo, Molise;
- COE BARI: Comitato Regionale Puglia, Basilicata;
- NPI SALERNO: Comitato Regionale Campania, Calabria;
- NPI MESSINA: Comitato Regionale Sicilia;
- NPI CAGLIARI: Comitato Regionale Sardegna.

Art. 6 – Spese di viaggio attività N.O.I.E.

In caso di attivazione del personale N.O.I.E., le spese di viaggio, vitto ed alloggio saranno a carico del Comitato Nazionale. La richiesta di attivazione sarà predisposta dalla SON che ne darà comunicazione al DRAE di competenza.

Sarà sempre cura della SON predisporre gli atti necessari per la movimentazione del personale, con costi a carico del Comitato Nazionale.

Art. 7 – Gestione attività addestrative/operative

A seguito dell'attivazione, i volontari del N.O.I.E. saranno coordinati per lo svolgimento delle attività dal Coordinatore/ Responsabile della struttura di Emergenza cui afferiscono (CONE, COE, NPI). Lo stesso avrà cura di comunicare ogni eventuale esigenza derivante dall'impiego dei volontari al DRAE di riferimento, fermo restando le competenze proprie finali del DTNAE e del Responsabile Nazionale Area Emergenze.

Art. 8 – Utilizzo piattaforma GAIA

Il Responsabile dell'Unità di Emergenza, durante il periodo di attivazione del volontario, dovrà aggiornare i dati dei volontari afferenti al NOIE, tramite la piattaforma GAIA, nell'ambito delle attività svolte dallo stesso.

Art. 9 – Revisione annuale elenchi personale N.O.I.E.

Così come previsto dal Regolamento, l'appartenenza dei volontari ai rispettivi N.O.I.E. è soggetta a revisione annuale ed al relativo mantenimento dei requisiti associativi, che dovranno essere certificati dai rispettivi Presidenti e comunicati ai Presidenti Regionali CRI. Per quanto riguarda la revoca di appartenenza al N.O.I.E. si rimanda all'articolo 10.3 del Regolamento.

Art. 10 – infrazioni disciplinari e inidoneità sopravvenuta

Qualora il volontario dovesse violare regolamenti e disposizioni impartiti dal Responsabile dell'Unità di emergenza durante il periodo di aggregazione alla stessa o dovesse, allo stesso modo, assumere una condotta tale da pregiudicare la sicurezza del personale o di terzi ovvero l'operatività del N.O.I.E., il Responsabile può disporre la revoca di appartenenza al N.O.I.E. dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente art. 3.

Resta ferma la competenza disciplinare nei confronti del volontario in capo al Presidente del Comitato di appartenenza ai sensi del vigente CODICE ETICO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E COLLEGI DISCIPLINARI, nonché quanto previsto dall'art. 10.3 del Regolamento.



TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	11 maggio 2019	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>